

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
PER LA MEMORIA DELLE ARTI PERFORMATIVE (MAP)**

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Orazio Schillaci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2022

E

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25/05/2022

E

L'Università degli Studi di Parma, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Andrei, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/04/2022

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituito, ai sensi dell'art. 91 d.P.R. 382/1980, il "Centro di ricerca interuniversitario per la Memoria delle Arti Performative"(MAP)

ARTICOLO 2

Scopo del Centro

Il Centro si propone di:

- a) 1. promuovere, organizzare e coordinare - in ambito nazionale e internazionale - progetti di ricerca scientifica sulla memoria (intesa in quanto categoria storica e culturale) delle arti performative, con particolare riferimento al teatro drammatico, alla danza, al teatro musicale, ma anche a quelle pratiche culturali dove i linguaggi performativi hanno giocato e giocano un ruolo di primo piano, come le feste e i festival, le ritualità civiche e religiose, i fenomeni contemporanei di attivismo/artivismo. Particolare attenzione è riservata ai processi di costruzione, utilizzo e riattivazione della memoria attraverso la dimensione dell'oralità, intesa in senso performativo e come strumento per la creazione di fonti, e attraverso le intersezioni e interazioni tra parole (scritte e/o orali) e immagini;
2. sollecitare, attraverso progetti di ricerca nazionali e internazionali, una riflessione epistemologica su categorie, metodi, strumenti e fonti per lo studio storico delle arti e dei linguaggi performativi in relazione alle questioni della costruzione della memoria e del patrimonio materiale e immateriale;
3. farsi osservatorio di progettualità, archivi e atlanti dedicati alla memoria delle arti performative e di altri progetti legati a discipline che coinvolgono i linguaggi teatrali (come ad es. l'Antropologia della memoria e del patrimonio, la Storia antica e contemporanea, la Storia della cultura...);
- b) promuovere e partecipare, nei limiti previsti dalla normativa e dai

regolamenti pro-tempore vigenti presso l'Università sede amministrativa, all'organizzazione di corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento relativi alle tematiche esposte nel comma precedente anche fornendo supporto alla didattica;

- c) organizzare convegni nazionali e internazionali, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, collane editoriali, riviste anche digitali;
- d) favorire la collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari anche non aderenti al Centro Interuniversitario e lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore;
- e) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni che potranno essere sottoscritte, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità vigente pro tempore nell'Ateneo presso il quale il centro ha sede, dal Direttore del dipartimento sede amministrativa o dal Rettore;
- f) portare il sapere degli archivi, le investigazioni degli storici, le visioni e sonorità degli attori e performer a disposizione degli specialisti e di un pubblico diversificato, attivando multiple relazioni tra l'università, gli archivi, le arti e la società (anche in riferimento alle attività di terza missione).

Le attività svolte dal Centro non dovranno essere in alcun modo in concorrenza con le attività degli Atenei aderenti alla convenzione. Del rispetto di tale condizione dovrà essere dato atto nella relazione di cui all'art. 7 co. 4 lettera C.

ARTICOLO 3

Sede Amministrativa

Il Centro, ai fini organizzativi, amministrativi e contabili, ha sede presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.

ARTICOLO 4

Unità di Ricerca

- 1- Il Centro si articola in Unità di Ricerca che rappresentano le articolazioni funzionali delle attività del Centro presso le Università aderenti.
- 2- La costituzione delle Unità di ricerca è proposta con istanza indirizzata al Direttore del Centro ed è deliberata dal Consiglio scientifico acquisito il consenso dell'Università ospitante.
- 3- Le Unità di ricerca non sono dotate, così come il Centro, di autonomia gestionale. Nei casi di cui all'art. 10, co. 4, la sede amministrativa, su richiesta dei referenti delle Unità locali, può eventualmente trasferire dei fondi al Dipartimento o altro centro autonomo di spesa di Ateneo presso cui l'Unità locale è costituita
- 4- Contestualmente alla costituzione del Centro sono istituite le seguenti Unità di ricerca:
 - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione, Società;
 - Università degli Studi Parma, Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle Imprese culturali;
 - Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Italianistica,

Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo.

La costituzione di nuove Unità di ricerca all'interno delle Università già convenzionate non costituisce modifica della convenzione. Il Dipartimento sede amministrativa provvederà a darne notizia agli altri Atenei.

ARTICOLO 5

Partecipazione e collaborazione alle attività del Centro

- 1- Docenti e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro possono partecipare alle attività del centro presentando al Direttore Scientifico domanda nella quale è indicata l'Unità di ricerca cui intendono afferire; il Direttore Scientifico trasmette l'istanza al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale universitario con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal Direttore Scientifico previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento, istituto o struttura amministrativa presso cui il dipendente presta servizio e dell'autorizzazione dell'Amministrazione universitaria qualora necessaria in base alla normativa pro tempore vigente in materia di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali ed 'anagrafe delle prestazioni'.
- 2- Possono collaborare alle attività del Centro anche dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e borsisti delle Università convenzionate. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro e,

nei casi previsti dalla presente convenzione, alle riunioni del Consiglio Scientifico, studiosi, archivisti, artisti, esperti, esponenti di istituzioni pubbliche e strutture associative, dirigenti e funzionari pubblici; le modalità di richiesta ed accettazione della partecipazione sono disciplinate dal primo comma del presente articolo.

- 3- Il Direttore Scientifico del Centro avrà cura che il personale esterno alle Università convenzionate sia coperto da idonee polizze assicurative per infortuni, per danni a terzi ed alle strutture ospitanti (Responsabilità Civile) che possano verificarsi nel corso ed in conseguenza delle attività svolte per il centro stesso.

ARTICOLO 6

Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) Il Consiglio Scientifico
- b) Il Direttore Scientifico
- c) L'Assemblea degli aderenti al Centro

ARTICOLO 7

Il Consiglio Scientifico

- 1- Il Consiglio Scientifico è composto da un rappresentante per ciascuna Unità di ricerca – della quale diventa il Coordinatore –designato dal personale universitario di ricerca, afferente all'Unità stessa, fra i propri membri.
- 2- Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un periodo di 5 anni ed è rieleggibile.

3- Il Consiglio può cooptare, quali membri senza diritto di voto, personalità scientifiche ed esperti e rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l'attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo.

4- Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

a) designa il Direttore Scientifico del Centro tra i professori ordinari e associati facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante;

b) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro, riferendone all'Assemblea degli aderenti al Centro e seguendone le eventuali direttive;

c) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione sull'attività scientifica delle Unità di ricerca e della documentazione contabile prodotta dal Dipartimento sede amministrativa; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore Scientifico;

d) delibera -nei limiti e con le modalità previste dalla presente convenzione e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente pro tempore presso l'Ateneo sede amministrativa- sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;

e) delibera -nei limiti e con le modalità previste dalla presente convenzione

e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente pro tempore presso l'Ateneo sede amministrativa-sulle forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati;

f) formula richieste di finanziamento;

g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;

h) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;

i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate.

5- Il Consiglio Scientifico è convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo ed inoltre ogni volta che il Direttore lo reputerà necessario o qualora sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

ARTICOLO 8

Il Direttore Scientifico del Centro

Il Direttore Scientifico è nominato dal Rettore dell'Università presso la quale il Centro ha la propria sede amministrativa, su designazione del Consiglio Scientifico.

Il Direttore dura in carica 5 anni e può essere rieletto per non più di due volte

consecutive.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi, nei limiti delle norme vigenti e dei regolamenti pro tempore vigenti presso l'Università sede e comunque limitatamente agli atti non aventi carattere o contenuto negoziale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli aderenti al Centro e il Consiglio Scientifico;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- e) sottopone alla valutazione dell'Assemblea, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo predisposto in collaborazione con la struttura che ospita la sede amministrativa nonché una relazione scientifica sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, l'organizzazione di seminari periodici;
- g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.

ARTICOLO 9

Assemblea degli aderenti al Centro

L'Assemblea è costituita dal personale docente e dai ricercatori universitari aderenti al Centro e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, di cui all'art.5 co 1.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Direttore del Centro; essa si riunisce di norma una volta all'anno per valutare l'attività complessiva del Centro e formulare eventuali proposte da presentare al Consiglio Scientifico. L'Assemblea si riunisce per apportare modifiche all'atto istitutivo e alla disciplina dell'organizzazione del Centro secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Inoltre l'assemblea approva al termine di ogni esercizio la relazione scientifica e quella amministrativo-gestionale sull'attività del Centro, proposte dal Direttore Scientifico.

ARTICOLO 10

Fonti di finanziamento e gestione amministrativa del Centro

- 1- Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
 - dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - da altri Ministeri;
 - da eventuali contributi straordinari volontari delle Università aderenti;
 - da Enti Pubblici di Ricerca;
 - dalla partecipazione a bandi di finanziamento di progetti di ricerca, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;
 - da altri soggetti pubblici e privati; al fine di conseguire tali forme di finanziamento il Dipartimento sede amministrativa del centro potrà stipulare apposite convenzioni.
- 2- Il Centro provvede al proprio finanziamento nei modi indicati nel comma precedente; qualora si manifesti il rischio di disavanzo

finanziario, che in nessun caso potrà essere fatto gravare sui bilanci delle Università partecipanti, il Direttore del Centro ne dà tempestivamente comunicazione ai Rettori degli Atenei consociati affinché concordino i provvedimenti necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso.

3- La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento presso il quale ha sede amministrativa ed è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di tale Università. Tutte le attività negoziali e contrattuali relative alle attività del Centro sono svolte per mezzo dello stesso Dipartimento, non essendo il centro dotato di autonoma personalità giuridica e capacità contrattuale.

4- I fondi assegnati per le necessità del Centro affluiscono all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Su proposta del Consiglio Scientifico del Centro i fondi possono essere ripartiti alle unità locali. L'inventariazione dei beni acquisiti con tali fondi seguirà le regole e le procedure vigenti della struttura ospitante presso la quale le Unità di ricerca sono costituite.

Al rendiconto consuntivo annuale è allegato un elenco di beni acquisiti per le esigenze del Centro, con specifica indicazione dell'Unità di ricerca alla quale sono stati assegnati in uso e della relativa struttura ospitante.

ARTICOLO 11

Modifiche alla Convenzione

Modifiche alla presente Convenzione, proposte dal Direttore Scientifico

sentito il Consiglio Scientifico o dai 2/3 degli aderenti al Centro riuniti in assemblea, possono essere apportate con atto aggiuntivo sottoscritto dai Rettori delle Università convenzionate previa autorizzazione dei competenti Organi accademici.

ARTICOLO 12

Durata e Recesso

1- La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 10 anni; potrà essere rinnovato per un uguale periodo previo accordo scritto tra le parti, approvato dagli organi competenti.

Qualora alla scadenza del termine decennale le parti non rinnovino la presente convenzione, il Consiglio Scientifico determina la destinazione di fondi e beni esistenti con le modalità previste nel successivo art. 13.

2- È ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare al Direttore del Centro almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Le parti convengono di dover fare salva la necessità di garantire la continuazione dell'attività del Centro, di non compromettere i risultati delle ricerche in corso e di non esporre le parti al rischio di inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

3- È fatto salvo il diritto di recesso immediato nei casi previsti dall'articolo 10 co. 2.

ARTICOLO 13

Scioglimento anticipato

Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a

maggioranza dei 2/3 dei propri componenti: con la stessa delibera i beni e le somme di denaro residui sono attribuiti alle Unità di Ricerca presso le quali sono in uso o dalle quali sono gestite, rispettando comunque criteri di equità. Il centro viene sciolto con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa.

ARTICOLO 14

Adesioni ulteriori

Altre Università possono entrare a far parte del Centro con le modalità previste dall'art. 7 co. 4 lettera g. Le nuove adesioni, costituendo modifica del presente accordo, saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione ai sensi dell'art. 11.

Art. 15

Trattamento dei dati

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").
2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi

degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di Titolari autonomi. Ove però in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

ARTICOLO 16

Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale

1. Fatti salvi i diritti spettanti agli autori ai sensi della vigente legislazione, ciascuna Università convenzionata è titolare esclusiva dei risultati ottenuti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle finalità e attività del Centro. Nel caso di attività e ricerche svolte in collaborazione tra le Università convenzionate, i risultati ottenuti saranno in contitolarità tra le Università, con la possibilità di concordare in un successivo documento le percentuali, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna Università.
2. Le Parti possono concordare in documenti successivi clausole specifiche relative alle modalità di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 17

Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite

dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

ARTICOLO 18

Assicurazioni e sicurezza

Le parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Ente presso il quale si svolgono le attività del Centro. A tal fine il personale universitario, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti, i collaboratori di cui all'art. 5 comma 2 ed eventualmente anche gli studenti, sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante. Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e sull'igiene sul lavoro.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative obbligatorie in favore del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ARTICOLO 19

Norme transitorie

In prima applicazione partecipano al Centro con diritto di voto in assemblea i docenti ed i ricercatori di seguito elencati:

- Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
prof.ssa Donatella Orecchia
dott. Tancredi Gusman
- Università degli studi di Genova,
prof.ssa Livia Cavaglieri

prof. Roberto Cuppone

- Università degli Studi di Parma:

prof.ssa Roberta Pierangela Gandolfi

dott.ssa Francesca Bortoletti

In prima applicazione il Consiglio Scientifico del Centro di ricerca interuniversitario per la Memoria delle Arti Performative (MAP) è costituito come segue:

- prof.ssa Donatella Orecchia, Unità di ricerca dell'Università di Roma "Tor Vergata":
- prof.ssa Livia Cavaglieri, Unità di ricerca dell'Università di Genova
- Prof.ssa Roberta Gandolfi, Unità dell'Università di Parma

Ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 la presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (autorizzazione n. 87893/99 del 02/08/1999).

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Il Rettore (f.to Prof. Orazio Schillaci)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore (f.to Prof. Federico Delfino)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Rettore (f.to Prof. Paolo Andrei)